

11243- 1/2023



**Tribunale di Bologna**  
**Sezione Specializzata in materia di**  
**immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione**  
**dei cittadini dell'Unione europea**

La Giudice designata dott.ssa Emanuela Romano,

**letto** il ricorso che precede iscritto al RGNR 11243 2023 , proposto da [REDACTED] contro COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO INTERNO ;

**visto** l'art. 35-bis, commi 10 e 11, del D.lgs. 25/2008 come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 e dal successivo d.l. 130 del 21 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173;

**vista** la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che ha dichiarato inammissibile la domanda reiterata di protezione internazionale ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b) del d.lgs nr. 25 del 2008;

**rilevato** che ai sensi dell'art. 35 bis comma 4 del d.lgs nr. 25/2008:  
*in tali casi "l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte."*

**Ritenuti** sussistenti le gravi e circostanziate ragioni poste a base della domanda alla luce del fatto che il ricorrente risulta stabilmente inserito , almeno lavorativamente in Italia ed il suo rimpatrio potrebbe costituire una violazione grave del diritto al rispetto della sua vita privata ex art. 8 CEDU;

che la valutazione delle suddette circostanze non può essere pretermessa sulla scorta della novella normativa di cui al d.l. 20 del 2023 che ha inciso, abrogandolo, sulla seconda parte del comma 1.1, dell'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 (come sostituito dal d. l. 130/2020) dal momento che permane il dovere di valutare il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali, tra i quali va annoverato quello assunto dall'Italia con la sottoscrizione della CEDU;

ritenuti pertanto, ad una valutazione tipica di tale fase cautelare, sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

**P.Q.M.**

**SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;**

AVVISA le parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento possono depositare note difensive ed entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine che precede, note di replica;

SI RISERVA, di provvedere a confermare, modificare o revocare il presente decreto nel caso in cui le parti si siano avvalse della suddetta facoltà.

Manda alla cancelleria per la notifica alle parti del presente provvedimento e ai convenuti dell'istanza di sospensione.

Si comunichi.

Bologna, 07/09/2023

Il Giudice  
dott.ssa Emanuela Romano